

CONVENZIONE

L'anno duemila quattordici, il giorno..... del mese di in Bari

TRA

la Regione Puglia, cod. fis.: 80017210727 di seguito denominata " Regione", legalmente rappresentata da Pietro Trabace, in qualità di Dirigente del Servizio Regionale Attività Economiche e Consumatori, Area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'innovazione, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'Assessorato allo Sviluppo Economico con sede in Bari, Corso Sonnino n. 177

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia, cod. fis.: 80000270720, di seguito denominata "Unione" in persona del Segretario Generale pro tempore, Angela Patrizia Partipilo, domiciliato per la carica in Bari, presso la sede di Unioncamere , Corso Cavour n. 2.

PREMESSO CHE:

l'"Unione", secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24, ha svolto i compiti e le funzioni amministrative per il funzionamento dell'Osservatorio Regionale del Commercio sin dalla data di insediamento dello stesso, curando l'attività di segreteria, la predisposizione di report e studi economici e, più in generale, assicurando il supporto strumentale e logistico ai lavori dello stesso;

l'art. 28 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11, ha disposto l'abrogazione del suddetto articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24;

in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera f) della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11, è stato emanato il regolamento regionale 23 dicembre 2004, n. 10, concernente le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio Regionale del Commercio;

l'art. 1, comma 6 del regolamento regionale n. 10/2004 attribuisce le funzioni di Segreteria dell'Osservatorio all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico;

l'art. 2, comma 2, del medesimo regolamento prevede espressamente la possibilità di stipulare apposita convenzione fra l'Osservatorio ed altri soggetti, pubblici o privati, cui affidare lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal medesimo regolamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

fra le parti così come sopra costituite si Stipula e si conviene quanto di seguito:

Art 1

Premesse

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che, per espressa volontà delle parti, ha natura e funzione di patto.

Art. 2

Oggetto e durata

Costituisce oggetto della presente Convenzione l'affidamento all'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia delle funzioni di Segreteria dell'Osservatorio Regionale dei Commercio e lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 del richiamato Regolamento.

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2014.

Art. 3

Impegni di Unioncamere

L'Unione regionale si impegna a porre in essere gli adempimenti necessari al regolare svolgimento dei lavori dell'Osservatorio. In particolare, l'Unione

- provvederà all'inoltro delle lettere di convocazione ai componenti secondo le indicazioni fornite dal Presidente dell'Osservatorio relativamente a data, ora e ordine del giorno delle riunioni ed alla stesura dei processi verbali delle riunioni;
- a indicare il nominativo del funzionario che svolgerà le funzioni di Segretario e il nominativo del proprio referente per tutte le attività dell'Osservatorio;

- ad assicurare su richiesta del Presidente dell'Osservatorio e sulla base di quanto deliberato dall'Osservatorio stesso:
 - o l'assistenza necessaria ad un efficace funzionamento dell'Organismo, attraverso l'acquisizione o il reperimento di atti e documenti;
 - o la realizzazione di studi e analisi per l'approfondimento di particolari tematiche, anche con l'eventuale coinvolgimento di competente personale esterno, disciplinando il rapporto di collaborazione attraverso lo strumento del contratto a progetto, e di professionalità del Servizio Regionale Attività Economiche e Consumatori;
 - o il supporto strumentale e, se necessario, anche logistico, per lo svolgimento delle riunioni.

L'Unione adotta gli atti e le procedure idonee per la realizzazione delle attività approvate dall'Osservatorio e per le quali presenta periodiche relazioni anche per stati di avanzamento.

Le suddette attività, che danno luogo a esborso diretto o figurativo, devono essere contenute nei limiti delle disponibilità del capitolo 352060 del Bilancio 2014: *"Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il commercio"*.

I fondi verranno liquidati ad Unioncamere per stati di avanzamento o in unica soluzione in rapporto alle relazioni periodiche che Unioncamere presenterà sull'attività svolta per conto dell'Osservatorio.

Unioncamere adotta le procedure idonee a garantire il rispetto dell'articolo 22 della l.r. 20 giugno 2008, n. 15 *"Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"*.

Art. 4

Impegni della Regione

La Regione si impegna a:

- fornire in tempo utile all'Unione tutte le informazioni e la documentazione in proprio possesso necessarie all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- indicare all'Unione il nominativo di un referente regionale che costituisca punto di riferimento per le attività previste dalla presente convenzione;

- provvedere alla verifica della rendicontazione, delle spese o degli eventuali oneri figurativi a carico dell'Unione per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3 della presente convenzione, che siano state previamente approvate dall'Osservatorio.

Art. 5

Adempimenti di cui alla L. 136/2010

Unioncamere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e, in caso di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla medesima legge, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 6

Disposizioni finali

In caso di inerzia o non rispetto degli impegni da parte di Unioncamere la Regione si riserva la possibilità di rescindere la presente Convenzione.

Le parti stabiliscono che per eventuali controversie comunque nascenti dalla presente Convenzione, sarà competente il Foro di Bari.

La presente Convenzione viene redatta in duplice originale, una per ciascuna parte contraente.

per l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia
Angela Patrizia Partipilo

per la Regione Puglia
Pietro Trabace